

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M.
28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 — D.M. 16.3.2007)

E PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(D.M. 13.01.1992 n. 239 – D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

OTJ SRL - con sede legale in Fiumicino (RM)– Via Portuense 2400-00054 Fiumicino, C.F./P.IVA n. 08888141002, rappresentata dal rappresentante legale Dott.ssa Antonella Palmieri nata a Roma il 10/10/1968, per brevità denominata "ENTE FORMATIVO";

PREMESSO CHE

L'ENTE FORMATIVO ha ricevuto, con Determinazione della Regione Lazio N. G16688 del 04/12/2019, l'approvazione del Progetto Didattico, relativo alle attività formative per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS);

VISTO

Con la presente convenzione si intendono promuovere iniziative di tirocinio pratico ad allievi frequentanti il Corso di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario per la parte di formazione Sanitaria. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà lavorative al fine di completare il percorso formativo dei tirocinanti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 l'ASL Rieti si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, per le ore di tirocinio sanitario previste dai profili professionali di qualificazione e riqualificazione in OSS, gli allievi, per turno, in stage formativo su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio sanitario potrà essere svolto presso:

- Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
- Distretto 1 Rieti, Antrodoto, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
- Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
- Casa della Salute Magliano Sabina – Voc. Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)

Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative.

ART. 2

La STRUTTURA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il programma didattico.

La STRUTTURA si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del programma didattico stesso.

La STRUTTURA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio presso le sedi:

- Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
- Distretto 1 Rieti, Antrodoto, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
- Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
- Casa della Salute Magliano Sabina – Voc.Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno come referente il Dott. Stefano Lucci, in qualità di tutor dell'ENTE FORMATIVO.

Il tutor dell'ENTE FORMATIVO avrà il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante.

ART. 3

La parti si danno atto che nessun costo o spesa potrà gravare sulla STRUTTURA.

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la STRUTTURA alcun costo, onere finanziario, spese, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo di cui al Progetto Didattico alle premesse, non dovrà avere finalità produttive per tutto il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici, formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza presso la STRUTTURA, un orario concordato con la STRUTTURA e l'ENTE FORMATIVO.

I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio saranno stabiliti dalla STRUTTURA.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

L'ENTE FORMATIVO si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere. (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997). Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART.7

Durante il tirocinio, la STRUTTURA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione.

Per ciascun tirocinante inserito nella STRUTTURA in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

La direzione dell'ENTE FORMATIVO si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

ART. 9

L'ENTE FORMATIVO assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo.

La STRUTTURA si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle sedi della STRUTTURA è subordinata agli adempimenti dell'ENTE FORMATIVO previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

L'ENTE FORMATIVO si impegna a fornire alla STRUTTURA tutta la documentazione idonea a certificare la copertura INAIL, l'assicurazione sugli infortuni e responsabilità civile, la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del d.lgs n. 81/2008, così come le dichiarazioni dei tirocinanti circa le vaccinazioni.

In caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra il Tirocinio non potrà avere inizio.

In caso di infortunio dell'allievo/a la STRUTTURA deve informare immediatamente l'ENTE FORMATIVO, al fine di procedere immediatamente alle relative denunce: all'INAIL, alle autorità competenti, ed alla società assicuratrice.

ART. 10

Durante il periodo di presenza presso la STRUTTURA gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, 196 ("Codice Privacy") e dell'art. 13, Regolamento UE n.2016/679 ("GDPR") mediante apposita informativa, nonché gli eventuali regolamenti ed altre disposizioni.

Qualora la STRUTTURA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

La STRUTTURA ospitante si riserva comunque la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione o espulsione del tirocinante, senza dover giustificare la sua decisione, ma previa comunicazione scritta all'ENTE FORMATIVO.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla già menzionata normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Ente OTJ S.r.l. di Fiumicino (RM) accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2),

Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. l'Ente OTJ S.r.l. di Fiumicino (RM), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 11

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART.12

L'ENTE FORMATIVO non potrà cedere a terzi il presente contratto.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.14

Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto è eletto Foro Giudiziario esclusivo quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti

OTJ S.R.L.

Il Commissario Straordinario

Il Rappresentante Legale

Dott. Mauro Maccari

Dott.ssa Antonella Palmieri